



Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI BONATE SOTTO**

(Art. 90, commi 24, 25 e 26 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
L.R. 14 dicembre 2006, n. 27)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.29 del 7 giugno 2010
Pubblicato all'Albo dal 10.6.2010 al 25.06.2010 nr.306**

SOMMARIO

ART. 01 - OGGETTO	pag.	2
ART. 02 - DEFINIZIONI	pag.	2
ART. 03 - FINALITÀ	pag.	2
ART. 04 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag.	3
ART. 05 - FORME DI GESTIONE	pag.	3
ART. 06 – COMPETENZE	pag.	4
ART. 07 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA	pag.	5
ART. 08 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE	pag.	5
ART. 09 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE	pag.	6
ART. 10 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE	pag.	6
ART. 11 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	pag.	6
ART. 12 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO	pag.	7
ART. 13 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	pag.	8
ART. 14 - CONTENUTI DEL CONTRATTO	pag.	8
ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA	pag.	9
ART. 16 - TUTELA DEI DATI	pag.	9
ART. 17 - RINVIO	pag.	9
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE	pag.	9

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") e della L.R. della Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Amministrazione**", il Comune di Bonate Sotto;
- b) per "**impianto sportivo**", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) per "**attività sportiva**", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "**forme di utilizzo**" e "**forme di gestione**", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "**affidamento in gestione**", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "**concessione in uso**", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "**tariffe**", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) per impianti **senza rilevanza economica** quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) per impianti aventi **rilevanza economica** quelli che sono atti a produrre utili.

ART. 3 – FINALITÀ

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. L'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

- c) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.
- d) Migliorare e potenziare le strutture esistenti, anche mediante la realizzazione di impianti accessori di produzione di energie rinnovabili ed alternative.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, sentito l'assessore allo sport, su proposta del responsabile di area competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative statali e regionali richiamate nell'art.1, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà, anche superficiaria, del Comune di Bonate Sotto, secondo la seguente classificazione:

- a) impianto avente rilevanza economica: ove per caratteristiche tecnico-strutturali si possono svolgere attività sportive atte a produrre utili, nonché attività commerciali ed imprenditoriali eventualmente possibili ad esse collegate;
- b) impianto senza rilevanza economica: impianto che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è improduttivo di utili o produttivo di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- c) impianti ad invarianza economica: ove si possono svolgere attività sportive che producono un margine di utile sufficiente a coprire i costi di gestione almeno in parte, anche grazie ad attività commerciali ed imprenditoriali collegate;
- d) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di appartenenza, utilizzabili nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.

Sarà compito della Giunta Comunale predisporre ed aggiornare l'elenco degli impianti sportivi da affidare in gestione. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività previo accordo con le istituzioni scolastiche. Esse possono essere affidate in gestione separatamente dagli impianti sportivi comunali.

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi del Comune di Bonate Sotto potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

- gestione diretta da parte dell'Ente;
- affidamento in gestione a terzi.

L'affidamento in gestione a terzi avverrà secondo modalità differenziate a seconda della classificazione dell'impianto, come segue:

- nel caso di impianti aventi rilevanza economica, mediante concessione di servizi, a norma dell' art. 30 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata; qualora venga richiesta una gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti tecnici e imprenditoriali necessari.
- nel caso di impianti ad invarianza economica si procederà alla definizione di convenzioni per la suddivisione degli oneri tra Comune ed ente affidatario, scegliendolo con procedure di pubblica evidenza in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
- nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, per cui è dunque necessario che il Comune copra i costi sostenuti dal gestore, l'affidamento della gestione avverrà a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, mediante appalto pubblico, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In alternativa si potrà procedere all'affidamento diretto della gestione di tali impianti ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, costituite dal Comune (affidamento "in house").
- nel caso di impianti scolastici la gestione avverrà in economia concedendo gli impianti stessi in uso in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

Al fine dell'individuazione della proposta più vantaggiosa, la valutazione avverrà facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 c. 1 lett. c) della LR. N. 27 del 14/12/2006 graduati secondo la tipologia di affidamento e le caratteristiche dell'impianto.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che consentano la realizzazione e la successiva gestione di nuovi impianti da parte del soggetto individuato come gestore, purché in possesso della necessaria qualificazione imprenditoriale.

ART. 6 - COMPETENZE

Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei poteri di indirizzo, programmazione e controllo, procede a:

- individuare gli indirizzi generali per lo sviluppo degli impianti sportivi comunali, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
- individuare, nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche, gli impianti comunali di nuova costruzione e le opere di miglioramento e manutenzione straordinaria;
- approvare, mediante il presente regolamento, i criteri generali per la gestione degli impianti sportivi.

La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi del Consiglio:

- definisce le modalità di gestione degli impianti sportivi, nonché l'affidamento della gestione degli stessi mediante apposita convenzione da stipularsi in via preferenziale con i soggetti di cui all'art.90, comma 25, della Legge 289/2002;
- determina le tariffe per l'utilizzo degli impianti e i successivi aggiornamenti.
- In caso di affidamento a terzi individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti e approva lo schema di atto regolatorio del rapporto di affidamento (convenzione, concessione, contratto...) che verrà utilizzato in sede di procedura di selezione.

Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale:

- Provvede ad attivare la procedura finalizzata all'assegnazione della gestione degli impianti sportivi, secondo gli indirizzi della Giunta ed in conformità al presente regolamento;
- Stipula le convenzioni/contratti di concessione con i gestori o concessionari degli impianti sportivi;
- Esercita ogni altro compito gestionale inerente l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Giunta Comunale.

ART. 7 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

Il Comune di Bonate Sotto, qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della L.R. 14 dicembre 2006, n. 27, ne affida la gestione, **in via preferenziale**, a società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti **diversi da quelli previsti dall'art.2 comma 1 della L.R. nr.27/2006**, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, **mediante procedura ad evidenza pubblica**, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta valida nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1, ai sensi del successivo art. 9.

ART. 8 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 7 la gestione di impianti senza rilevanza economica, che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui;
- b) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- c) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- d) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dalla Giunta comunale tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ART. 9 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 7 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei, anche con la realizzazione di lavori di completamento o di migioria o la realizzazione di investimenti da parte dell'affidatario, che possano qualificarsi come interventi accessori alle strutture stesse.
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di migioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre società/associazioni individuate dall'art. 7 comma 1 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

ART. 10 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di migioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di contratto che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

ART. 11 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto di:
- esperienza nel settore;
 - radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - corrispettivo dovuto o del canone di concessione (se previsti);
 - delle tariffe o dei prezzi d'accesso a carico degli utenti o dell'eventuale ribasso su quelli predeterminati dall'Ente pubblico proprietario dell'impianto;
 - numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
 - affidabilità economica;
 - qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
 - qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso.
 - presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
 - modalità di gestione integrata tra diversi soggetti, con particolare riferimento al coinvolgimento diretto delle Associazioni sportive del territorio.
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla eventuale indicazione da parte dell'Amministrazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione, nonché in base alla valorizzazione di lavori di miglioria o ulteriori opere proposte dal soggetto affidatario.

L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere, così come pure il canone minimo di concessione, viene stabilito dalla Giunta comunale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare al gestore.

L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che al contratto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ART. 12 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 7 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;

c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione. Per i soggetti imprenditoriali trova applicazione la normativa di cui al decreto legislativo 163/2006.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

ART. 13 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il contratto di servizio relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di proprietà del Comune, valutando altresì se ricorrano i presupposti per la rilevanza sociale di cui al precedente articolo 8.

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del responsabile dell'area competente.

Ai gestori è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni .

ART. 14 – CONTENUTI DEL CONTRATTO

Il contratto da stipularsi con il soggetto gestore contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento, con un massimo di 12 anni
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore;
- oneri a carico del Comune;
- in materia di tariffe è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;
- modalità del controllo da parte dell'Amministrazione;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte del gestore;
- penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed altre da indicare;
- riserva di accesso gratuito per il Comune;
- obbligo per il gestore di osservare ed applicare il regolamento generale degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare nr.28 del 4.4.1997 e successivamente modificato con deliberazione consiliare 57 del 28.9.2001.

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Il Comune di Bonate Sotto può stipulare contratti con i soggetti individuati all'articolo 7 comma 1, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 16 - TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.